

# TI\_GERICHTE INC.2000.46102 vom 17. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2000.46102](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2000.46102)

FR: TI\_GERICHTE INC.2000.46102 du 17 janvier 2001

IT: TI\_GERICHTE INC.2000.46102 del 17 gennaio 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

\_\_\_\_\_ è stato arrestato il 25 luglio 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di mancato assassinio, subordinatamente mancato omicidio intenzionale o lesioni gravi, truffa e falsità in documenti. La fattispecie si riferiva a sospette malversazioni degli averi di \_\_\_\_\_ presso l'\_\_\_\_\_ di Zurigo da parte dell'accusato (che li gestiva nella sua qualità di consulente in quell'istituto bancario), nonché di un'aggressione in danno della stessa vittima sempre da parte di \_\_\_\_\_, con un violento colpo, a mezzo di un bastone, tra capo e collo, al limitare di un bosco nei pressi di Carabbia. Dopo iniziali dinieghi, nella sostanza \_\_\_\_\_ ha ammesso la materialità dei fatti già con il verbale di polizia del 26 luglio 2000, anche in presenza della magistrata inquirente (all'inc. MP \_\_\_\_\_/2000: " Confermo di aver effettuato delle malversazioni sul conto di \_\_\_\_\_ ... Il primo prelievo è stato di fr. 300'000.-, con il secondo, di fr. 950'000.- ho quasi prosciugato il conto \_\_\_\_\_ ... L'ho colpito per due volte, con il legno che avevo in mano, all'altezza della spalla e del collo ... L'ho colpito ma non per ucciderlo ... "): in seguito ha riconosciuto prelevamenti dolosi, con occultamento di banconote in un bosco, in danno di altri clienti (verbale di polizia 20 settembre 2000), tuttora oggetto di indagine e di approfondimento.

### E. 2

La Procuratrice pubblica postula la proroga di sei mesi del carcere preventivo, cui è astretto \_\_\_\_\_, per le dovute completazioni dell'istruttoria da affrontare senza pericolo di collusione. Riassunta la fattispecie ed evidenziate le " parecchie zone d'ombra " in specie della versione dell'accusato sull'episodio di violenza, con chiara sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la magistrata inquirente illustra la necessità di sentire altre persone e di procedere ad eventuali confronti, avuto riguardo alle sospette malversazioni che concernono più clienti e conti presso l'UBS di quelli sin qui ammessi da \_\_\_\_\_, con contestuale completazione delle analisi del gruppo finanziario. Vanno inoltre disposte una perizia medica sulle lesioni subite dalla vittima ed una perizia psichiatrica sull'accusato, come già chiesto dalla difesa, quando il quadro dei fatti sarà definito. Per queste ragioni è necessario prorogare il carcere preventivo di sei mesi, con ampio rispetto del principio di proporzionalità al confronto con la gravità degli addebiti. \_\_\_\_\_, riassunti i momenti istruttori, con implicita ammissione della gravità degli addebiti, ammessi, che pure da sola non giustifica la coercizione del carcere preventivo, considera eccessiva la proroga richiesta al cospetto della sua spontanea collaborazione e volontà di far piena luce sui fatti. Peraltro già tutto quanto concernente \_\_\_\_\_ è stato chiarito, mentre per le altre

malversazioni la documentazione è a disposizione, e quindi il paventato pericolo di collusione non è serio. In ogni modo ed in vista dell'assunzione di altri testimoni e clienti, basta la proroga di tre mesi.

### **E. 3**

L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l'elenco dei motivi di interesse pubblico nell'art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell'ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

### **E. 4**

Nella situazione personale e processuale di \_\_\_\_\_ vi è convergenza dei presupposti di legge, come esplicitati ed approfonditi dalla prassi e dalla giurisprudenza, a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della libertà personale.

#### **E. 4.1**

Sull'esistenza degli indizi di colpevolezza - non revocati in dubbio nelle osservazioni all'istanza - non occorre spendere molte parole, bastando aver presenti le ammissioni dell'accusato, pur ancora riduttive. Ma non vanno banalizzate le fattispecie rimproverate a \_\_\_\_\_ nel concorso di ampie malversazioni e di connessa brutale aggressione (si veda in proposito la cruda documentazione fotografica annessa al rapporto di polizia 19 luglio 2000), con verisimiglianza di consistente pena privativa della libertà, indipendentemente dalla definitiva qualifica dei reati e dal personale sentire dell'accusato. A quest'ultimo proposito sono illuminanti gli scritti (in inglese!) di \_\_\_\_\_ alla Procuratrice pubblica, con richiesta tra altro di un massimo di pena di diciotto mesi con la condizionale.

#### **E. 4.2**

Come già rilevato, le indagini sono ancora aperte e vogliono puntuale approfondimento, sia in merito all'episodio di violenza (anche con perizia sulle lesioni subite da \_\_\_\_\_, per le modalità dei colpi inferti e per le loro conseguenze, come già chiesto dalla parte civile

con lettere 13 ottobre e 4 dicembre 2000), sia sull'ampiezza delle malversazioni (con definizioni contabili e interrogatori ed eventualmente confronti con operatori e clienti), sia sulla personalità dell'accusato (attraverso perizia psichiatrica, postulata dalla stessa difesa con lettera del 4 agosto 2000). In questa situazione e con accusato che non si dimostra coerentemente limpido nelle sue versioni, è opportuna una raccolta di prove senza tema di interferenze e quindi di collusione, a garanzia della verità anche a vantaggio dell'accusato. Si può aggiungere abbondanzialmente che per l'erezione di una perizia psichiatrica (una volta definito il quadro fattuale) è ammissibile un ricovero coatto, assimilato al carcere preventivo (art. 95 cpv. 4 CPP).

#### **E. 4.3**

Vi è ancora il presupposto riferito alla tutela dell'ordine pubblico (ed alla tranquillità dell'anziana vittima), che è forse alquanto tenue, ma certamente può essere tale da suscitare allarme e preoccupazione per il comportamento sconsiderato e pericoloso di \_\_\_\_\_, neppure sufficientemente conscio dell'oggettiva gravità di quanto commesso. Anche per questi aspetti, la perizia psichiatrica potrà dare utili indicazioni, sia circa l'eventualità di ricaduta in violenza, sia sulle consigliate terapie.

#### **E. 5**

Il carcere preventivo sin qui sofferto e prevedibile, per quanto si dirà in appresso, è rispettoso del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla consistenza ed all'ampiezza dei fatti rimproverati e da accertare. E' indubbio che l'inchiesta è complessa, che i reati contestati sono gravi e che gli importi malversati non sono trascurabili. Avuto tuttavia presente il dovere di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP) e gli incumbenti di controllo mediato di questo giudice, la misura della proroga postulata appare eccessiva: la valutazione del tempo occorrente per concludere l'istruttoria formale, secondo le conoscenze attuali, giustifica allora il superamento di quattro mesi dei termini di legge (art. 102 cpv. 2 e 103 cpv. 1 lett. a CPP), ciò che è deciso con il presente giudizio, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP). Per i quali motivi, richiamati i citati articoli di legge, decide: 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto \_\_\_\_\_ è prorogato sino al 24 maggio 2001, compreso. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione. 4. Intimazione: - avv. \_\_\_\_\_, per sé e per l'istante; - Procuratrice pubblica dott. \_\_\_\_\_ (con copia delle osservazioni dell'accusato e con l'inc. \_\_\_\_\_ di ritorno); - Direzione del Penitenziario cantonale, Lugano-Cadro. giudice \_\_\_\_\_